



**Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS**  
via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

### **Capo I - Origini e finalità**

#### **Art. 1**

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS, di seguito denominata A.S.P. ITIS, ha sede a Trieste, in via Giovanni Pascoli n. 31 ed è il risultato della trasformazione dell'Istituto Triestino per Interventi Sociali, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, fondata il 12 dicembre 1818 col nome originario d'Istituto Generale dei Poveri.

#### **Art. 2**

1. L'A.S.P. ITIS ospita anziani non più autosufficienti, che abbiano difficoltà a soddisfare in maniera autonoma i loro bisogni socio-assistenziali e sanitari.

2. Essa può ospitare anche altre attività, complementari o comunque compatibili con quella principale (ad esempio servizi diurni, di supporto funzionale, ecc.), la cui disciplina non è tuttavia trattata dal presente Regolamento.

#### **Art. 3**

1. Salve le condizioni indicate negli articoli seguenti, l'accoglimento nell'A.S.P. ITIS è indipendente dalle condizioni economiche e sociali degli interessati.

#### **Art. 4**

1. L'A.S.P. ITIS informa gli uffici pubblici locali che svolgono funzioni di segreteria sociale sulle possibilità ricettive della residenza per anziani non autosufficienti.

### **Capo II - Accoglimento**

#### **Art. 5**

1. L'ammissione è condizionata al consenso dell'interessato, espresso nei modi compatibili con il suo stato psico-fisico e come anche esplicitato nell'atto di cui al successivo art. 54.

2. I cittadini italiani residenti a Trieste hanno la precedenza nell'accoglimento per i nove decimi dei posti via via disponibili. Per il decimo residuo, agli effetti della precedenza si considerano anche le

istanze di cittadini italiani che abbiano la residenza in altri comuni della Provincia o in Comune ad essa limitrofo. E' possibile l'accoglienza di persone residenti in altri comuni esaurite le condizioni sopra indicate.

#### **Art. 6**

1. Per l'accoglimento è necessario che:

- a) i richiedenti abbiano compiuto il 65.esimo anno d'età o, in subordine, l'età di pensionamento vigente per l'assicurazione generale obbligatoria, e:
- b) siano immuni da malattie acute o contagiose e da affezioni mentali o d'altra natura, tali da renderli inidonei alla convivenza nella comunità o, comunque, incompatibili con la sua organizzazione interna;
- c) la persona fruitrice del servizio offerto da ITIS con il garante (colui che garantisce in solido con l'assistito l'adempimento delle obbligazioni) e/o il Comune rispettivamente competente si obblighino a pagare l'intera retta di ricovero attuale e futura;

2. Qualora il richiedente fruisca di un contributo pubblico per il pagamento della retta, l'Ente erogatore produrrà copia della deliberazione o dell'atto formale di concessione di un tanto.

3. Quando il richiedente non ha un garante, né possiede i requisiti per la contribuzione del Comune ed è in grado di provvedere al pagamento della retta con le proprie risorse economiche, può essere ugualmente accolto nell'A.S.P. ITIS, purché versi presso la Tesoreria dell'Ente un importo che copra l'intera retta per un periodo ragionevole, comunque non inferiore ad una mensilità, in base alla valutazione delle condizioni socioeconomiche del richiedente, svolte congiuntamente dai Servizi alla Persona e Ragioneria. Nell'ipotesi che in seguito venga meno in tutto o in parte la sua autonomia gestionale, verranno attivate le misure di protezione previste dalla Legge 9/1/2004, n. 6.

#### **Art. 7**

1. Per l'accertamento dell'idoneità psicofisica di cui al punto b) del precedente articolo vengono promosse le opportune verifiche preliminari, a mezzo del competente servizio dell'A.S.S. e/o, secondo i casi, con le modalità e organizzazioni definite dall'A.S.P. ITIS.

2. L'Amministrazione si riserva comunque la valutazione conclusiva sull'idoneità di ciascun interessato alla convivenza comunitaria, e mantiene la facoltà di riaccertamenti successivi, in qualsiasi momento.

#### **Art. 8**

1. L'autorizzazione all'accoglimento viene espressa da parte del dirigente sociale con determinazione.

2. L'ordine cronologico non costituisce criterio rigido per la priorità negli accoglimenti in quanto devono essere tenute in considerazione le specifiche esigenze dei richiedenti, come indicate all'art. 18, comma 3, e/o organizzative.

3. I richiedenti possono chiedere la sospensione delle domande di accoglimento inserite in lista d'attesa, entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accoglimento. In tali ipotesi le domande saranno considerate dormienti sino alla richiesta scritta di riattivazione da parte del richiedente stesso. Eventuali domande poste in lista d'attesa successivamente a quella riattivata, ma già in corso di istruttoria al momento della riattivazione, avranno di norma priorità rispetto alla domanda riattivata.

4. Entro 20 giorni dall'accoglimento, viene perfezionato un accordo contrattuale che regolamenti la permanenza dell'ospite nella struttura e gli obblighi reciproci delle parti.

#### **Art. 8bis**

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, sino alla piena occupazione dei posti letto convenzionati, è data priorità alle domande inserite in lista d'attesa che siano corredate da tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, come definita da apposito atto gestionale.

#### **Art. 9**

1. L'accoglimento può avvenire per un congruo periodo sperimentale, comunque non superiore a sei mesi, e fermo restando quant'altro previsto nel presente Regolamento. Qualora non intervenga entro detto termine una determinazione negativa, l'esperimento s'intende positivamente concluso; altrimenti l'ospite è tenuto a lasciare la residenza per anziani non autosufficienti entro il termine definito.

2. Possono anche esser effettuati accoglimenti temporanei (modulo sollievo) e diurni (presso il centro diurno specifico), ove l'organizzazione aziendale lo consenta; per essi varrà la specifica disciplina all'uopo definita e, per quanto da essa non trattato, il contenuto del presente Regolamento.

#### **Art. 9bis**

1. L'accoglimento non comporta il mutamento della residenza anagrafica, purché la permanenza nella Residenza non superi i due anni a decorrere dal giorno di accoglimento, in applicazione dell'art. 10bis del DPR 223/1989.

2. Il responsabile della convivenza si riserva di accogliere, a seguito di valutazione discrezionale, eventuali istanze motivate volte ad anticipare il trasferimento della residenza anagrafica.

3. In ogni caso, il trasferimento della residenza anagrafica presso la convivenza dell'A.S.P. ITIS non può avvenire prima che sia stata effettuata la prima valutazione Val.Graf. da parte dell'èquipe multidisciplinare dell'A.S.P. ITIS, di norma effettuata entro il 45° giorno dall'accoglimento.

### **Capo III - Organizzazione generale**

#### **Art. 10**

1. All'atto dell'accoglimento, per ogni ospite viene istituita una cartella personale, con le notizie essenziali relative sia alla fase d'accoglimento che alla permanenza in comunità ed alla sua conclusione.

#### **Art. 11**

1. L'A.S.P. ITIS è tenuta a riservatezza in ordine ai dati e documenti personali dell'ospite che siano agli atti o comunque venuti a sua conoscenza.

#### **Art. 12**

1. Tanto l'inserimento nella comunità quanto la successiva permanenza sono seguiti ed appoggiati dall'organizzazione aziendale, la cui attività è orientata anche a consentire una continuità nella vita di relazione interna ed esterna.

#### **Art. 13**

1. All'ospite accolto prima del 1/07/2007, il quale abbia garantito l'Azienda sul versamento dei propri redditi ricorrenti a mezzo delega all'incasso a favore del medesimo, per il soddisfacimento delle minute esigenze personali (tali per loro natura e/o perchè non soddisfatte mediante i servizi aziendali garantiti dal presente Regolamento), gli viene lasciata, sui suoi redditi ricorrenti, la disponibilità di un congruo importo mensile, secondo le indicazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### **Art. 14**

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per cose, denaro e valori tenuti dagli ospiti addosso e/o nelle stanze.

2. Salva specifica autorizzazione, al personale della residenza per anziani non autosufficienti non è consentito di prendere in consegna denaro e valori degli ospiti.

3. Il personale in servizio attivo ha sempre libero accesso nelle stanze ed al relativo mobilio, senza formalità.

#### **Art. 15**

1. Ciascun ospite ha a disposizione un armadio e un comodino, e più in generale mobilio idoneo alla sua situazione di non autosufficienza. La residenza per anziani non autosufficienti provvede anche ai corredi da letto e, in genere, per le altre normali occorrenze ambientali.

2. L'ospite usa di regola effetti di vestiario e dotazioni personali di sua proprietà, purchè funzionalmente idonei; qualora ne sia sprovvisto, ne viene provveduto dall'A.S.P. ITIS. Gli effetti forniti dall'A.S.P. ITIS vengono puliti e/o riparati dall'apposito servizio aziendale; l'A.S.P. ITIS si riserva di farlo, ove possibile, anche per gli effetti privati, con le modalità da esso definite. Le dotazioni ed oggetti personali degli ospiti deceduti vengono tenuti a disposizione delle persone cui essi si siano riferiti durante il ricovero, le quali possono ritirarle; trascorsi invano trenta giorni dal decesso, essi si considerano relitti.

#### **Art. 16**

1. Gli ospiti sono vincolati all'orario dei pasti; l'uscita dalla residenza per anziani non autosufficienti è libera nelle ore diurne, salvi gli impedimenti e limitazioni connessi allo stato psicofisico dell'ospite.

2. Gli orari di visita per il pubblico sono fissati con apposita determinazione, avuto riguardo alle esigenze degli ospiti ed a quelle organizzative dell'A.S.P. ITIS.

#### **Art. 17**

1. Gli ospiti possono assentarsi dalla residenza per anziani non autosufficienti anche per più giorni, ma devono darne previo avviso, con l'indicazione del recapito temporaneo;

2. Le uscite degli ospiti bisognosi d'accompagnamento, quando non siano organizzate dall'A.S.P. ITIS, avvengono sotto l'esclusiva responsabilità delle persone (parenti o conoscenti) che si offrono quali accompagnatori.

### **Capo IV - Residenze per anziani non autosufficienti**

#### **Art. 18**

1. Le residenze per anziani non autosufficienti (incluse quelle ubicate nell'ex Collegio S. Giusto sono articolate in nuclei, strutturati ed organizzati in funzione di utenti con serie limitazioni d'autosufficienza (anche con bisogno d'assistenza paramedica); non è invece destinata a persone richiedenti cure ospedaliere o equivalenti, o con affezioni comunque incompatibili con una normale convivenza comunitaria.

2. La strutturazione e la dedizione delle varie residenze possono essere differenziate in riferimento a specifiche tipologie d'utenza (persone non disorientate; persone non lucide e/o irrequiete; fumatori; ecc.).

3. L'accoglimento e l'assegnazione degli ospiti alle residenze ed alle singole stanze che ne fanno parte avviene con riguardo alla contingente disponibilità di posti, alle caratteristiche e patologie del singolo, alla specifica dedizione delle varie residenze, all'armonia dei coabitanti. L'assegnazione (e la sua eventuale successiva variazione) avvengono senza formalità, a giudizio del personale referente di cui al successivo art. 35.

### **Art. 19**

1. Le stanze per gli ospiti hanno un numero contenuto di posti letto (mediamente non oltre quattro) e sono configurate in funzione della specifica utenza di destinazione.

2. Ogni residenza è costituita da nuclei residenziali, tendenzialmente forniti di tutte le dotazioni abitative e di servizio essenziali; in particolare essi includono, di regola, impianti protetti per l'igiene personale nonché adeguate zone di pranzo, soggiorno e percorrimto libere da barriere architettoniche.

### **Art. 20**

1. Gli ospiti vengono aiutati nella deambulazione, nell'alimentazione, nella pulizia della persona e, più in generale, nelle operazioni di vita quotidiana che non possano disimpegnare autonomamente; è loro assicurata una quantità-tempo media giornaliera d'assistenza materiale almeno pari a quella prevista dai vigenti standard regionali.

### **Art. 21**

1. Gli anziani ospiti dispongono della palestra di fisioterapia e, in quanto funzionalmente possibile, delle altre opportunità offerte dal Centro diurno al pianterreno della residenza per anziani non autosufficienti.

### **Art. 22**

1. Gli ospiti sono stimolati a coltivare inclinazioni ed attività culturali, ricreative, motorie, artistiche ed artigianali, anche in forma di terapia occupazionale e con gli opportuni supporti organizzativi.

2. Le sale adibite a spettacoli e riunioni per gli ospiti, che risultino occasionalmente libere, possono anche esser concesse in uso a terzi, per manifestazioni di particolare rilevanza socioculturale che siano in consonanza con lo scopo statutario istituzionale, non abbiano

impostazione di parte o carattere commerciale e la cui natura ed orario siano compatibili con la vita della residenza per anziani non autosufficienti. In tali casi, va anticipatamente introitato l'equivalente dei costi diretti ed indiretti calcolati.

#### **Art. 23**

1. Per offrire agli ospiti occasioni di svago e recupero psicofisico, l'A.S.P. ITIS organizza anche escursioni verso mete di specifico interesse, normalmente nell'arco d'una giornata.

2. La partecipazione è legata alla condizione degli ospiti; lo svolgimento è assistito da personale qualificato e/o da volontari organizzati.

### **Capo V - Alimentazione**

#### **Art. 24**

1. Il vitto per gli ospiti comprende la prima colazione, il pranzo e la cena; viene integrato dalla distribuzione di thè, caffè, spuntini, ecc.

#### **Art. 25**

1. Il menu e la grammatura sono concepiti con riguardo alle esigenze obiettive ed alle abitudini alimentari degli ospiti e sono validati dal competente servizio dell'Azienda sanitaria regionale.

2. Per il pranzo e la cena viene garantita la possibilità di scelta fra più alternative, anche per dare risposta alle diversificate esigenze dietetiche dei singoli; così pure viene garantita la disponibilità di diverse bevande analcoliche e di vino, tra gli alcolici, per coloro per i quali sia considerata compatibile dal Servizio Sociale, di concerto con il medico di medicina generale.

#### **Art. 26**

1. Non è consentita l'introduzione nella residenza per anziani non autosufficienti di cibo e generi alimentari da parte degli ospiti o di terzi, se non autorizzata dal responsabile di nucleo che ne valuta la compatibilità con le esigenze dietetiche dell'ospite. Ciò vale in particolare per gli alimenti deperibili, gli alcolici ed il tabacco o derivati.

#### **Art. 27**

1. Sussiste il divieto di fumare all'interno della residenza per anziani non autosufficienti; il fumo è consentito nelle sole aree autorizzate.

### **Capo VI - Prestazioni sanitarie**

#### **Art. 28**

1. I servizi di carattere sanitario organizzati nell'ambito della residenza per anziani non autosufficienti sono finalizzati alla prevenzione del degrado psicofisico degli ospiti, oltre che alla loro cura e riabilitazione.

#### **Art. 29**

1. Le cure di medicina generica e la prescrizione dei farmaci sono assicurati agli ospiti dai medici del Servizio Sanitario Nazionale di rispettiva scelta, i quali possono accedere a tale scopo all'ambulatorio (o agli ambulatori) della residenza per anziani non autosufficienti con le modalità all'uopo definite; i medici sono responsabili dell'assistenza così prestata.

2. Non è consentita l'introduzione di medicinali da parte degli ospiti o di terzi, se non nelle forme concordate o di dono all'A.S.P. ITIS e quindi ad essa consegnati.

#### **Art. 30**

1. Gli interventi medico-specialistici fanno capo al Servizio Sanitario Nazionale, che ne è quindi responsabile.

2. Quando siano prescritte visite e controlli presso ambulatori, cliniche, laboratori esterni, gli ospiti che ne abbisognino vi sono accompagnati da personale della residenza per anziani non autosufficienti o da volontari autorizzati.

#### **Art. 31**

1. Nei casi in cui la situazione sanitaria dei singoli non sia adeguatamente fronteggiabile mediante le strutture e l'organizzazione dell'A.S.P. ITIS, e comunque quando sia accertata una malattia grave e/o infettiva, gli ospiti sono inviati agli Ospedali. La decisione e la responsabilità in tal senso competono al medico di base o, in caso d'urgenza, al personale paramedico di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 32**

1. Per l'esecuzione delle prescrizioni mediche e per le altre incombenze dovute, l'A.S.P. ITIS s'avvale di personale infermieristico abilitato, che esegue gli interventi autorizzati dalla normativa vigente in materia e ne risponde; può trattarsi di personale dipendente ovvero acquisito mediante appalti o in altra forma contrattuale.

2. Ogni residenza beneficia d'assistenza infermieristica senza soluzione di continuità (nelle ore di riposo pomeridiano e serale-notturno degli ospiti si tratta, di regola, di personale comune a più residenze; egualmente nel caso di residenze viciniori di ricettività più contenuta).

#### **Art. 33**

1. Per gli interventi di riabilitazione la residenza per anziani non autosufficienti è dotata di appositi locali, muniti d'idonei strumenti ed apparecchiature, e s'avvale dell'opera di terapisti della riabilitazione, acquisita nelle forme di cui al primo comma dell'articolo precedente. Attività fisioludiche possono anche esser attivate presso le singole residenze.

#### **Art. 34**

1. L'A.S.P. ITIS si riserva d'assumere eventualmente a suo carico gli importi dovuti dagli ospiti sui medicinali e presidi prescritti dai medici del Servizio Sanitario Nazionale (ticket, o costo di quelli non elencati dal S.S.N.); in tal caso, i relativi oneri sono computati cumulativamente nei costi generali di gestione.

### **Capo VII - Prestazioni assistenziali e generali**

#### **Art. 35**

1. Il complesso dell'attività assistenziale destinata agli ospiti anziani è orientato e coordinato mediante l'opera - accentrata o, secondo i casi e le esigenze e possibilità, decentrata a livello di residenza - di personale con le figure professionali e nella consistenza prevista dall'organico dell'A.S.P. ITIS.

2. Al medesimo personale si riferiscono gli utenti, per indicazioni, informazioni ed osservazioni sull'organizzazione dei servizi.

#### **Art. 36**

1. La residenza per anziani non autosufficienti è dotata di una Cappella di rito cattolico, nella quale officia il sacerdote designato dalle competenti autorità ecclesiastiche, secondo le modalità appositamente convenute. Il cappellano assiste spiritualmente gli ospiti che lo richiedano.

#### **Art. 37**

1. Per l'aiuto al soddisfacimento delle esigenze materiali quotidiane degli ospiti, viene utilizzato personale inserviente con idonee qualifiche, dipendente o altrimenti provveduto in analogia all'art. 32 primo comma.

2. Anche gli addetti alla vigilanza ed alla sicurezza generale della residenza per anziani non autosufficienti e del comprensorio si prestano a favore degli ospiti, nello svolgimento delle loro funzioni; ad essi compete inoltre la sorveglianza sull'entrata/uscita di persone e cose.

3. Il rapporto del personale con gli ospiti dev'essere ispirato al pieno rispetto della loro dignità, in spirito di solidarietà umana, usando cortesia nell'approccio ed evitando ogni forma di familiarità impropria.

### **Art. 38**

1. Per la cura della persona degli ospiti, nella residenza per anziani non autosufficienti sono attivi i servizi di barbiere-parrucchiere e di podologia.

### **Art. 39**

1. Tutto il personale d'assistenza (anche infermieristica), nonché quello adibito al trasporto e manipolazione del vitto, dev'essere in regola con la vigente normativa igienico sanitaria.

### **Art. 40**

1. L'A.S.P. ITIS incoraggia e promuove, nel rispetto della normativa vigente, la partecipazione del personale ai corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione idonei per le varie figure professionali.

## **Capo VIII - Vita comunitaria**

### **Art. 41**

1. L'ospite è tenuto ad un comportamento consono alla natura comunitaria della residenza per anziani non autosufficienti, anche nel rispetto degli altri residenti; in particolare deve:

- aver cura della propria persona e del vestiario, o comunque collaborarvi per quanto gli sia possibile;
- evitare rumori disturbanti, in particolare durante le ore di riposo (dalle 21 alle 7 serale-notturno e dalle 13 alle 15 pomeridiano);
- usare apparecchi audiovisivi nelle stanze di degenza solo con modalità tali da non vincolare le persone conviventi;
- non gettare dalle finestre oggetti, nè largire cibarie ad animali;
- utilizzare appropriatamente i servizi igienici;
- fumare soltanto nei locali in cui è espressamente consentito;
- evitare di conservare negli armadi e nei comodini generi alimentari deperibili e comunque oggetti impropri;
- non arrecare in ogni modo disturbo agli altri ospiti e, in genere, evitare comportamenti aggressivi, clamorosi, molesti o comunque incompatibili con una serena vita comunitaria.

### **Art. 42**

1. Gli ospiti sono tenuti ad avere riguardo e cura per gli ambienti, gli arredi, gli impianti e le attrezzature della residenza per anziani non autosufficienti; coloro che arrechino danni potranno essere chiamati al risarcimento, a prescindere dall'esistenza di dolo o colpa.

#### **Art. 43**

1. Nei rapporti con il personale d'assistenza, gli ospiti devono osservare i limiti delle mansioni professionali di ciascuno, senza comunque sollecitare o incoraggiare trattamenti di favore.

2. Agli ospiti ed ai loro familiari, o chi per essi, non è consentito ricorrere a prestazioni di assistenza personalmente acquisite, se non nelle forme previamente concordate con il Servizio Sociale.

#### **Art. 44**

1. Quando il comportamento di un ospite non sia conforme alla presente normativa o comunque rechi turbamento alla vita comunitaria, egli viene diffidato a mutarlo; ove la diffida resti infruttuosa, si fa luogo alla sua dimissione.

#### **Art. 44 bis**

1. Quando il decesso dell'anziano avviene in residenza per anziani non autosufficienti, in base alla normativa regionale vigente rimane a carico dei familiari l'attivazione del servizio di trasporto funebre. In caso di eventuali ritardi, impedimenti e/o inerzie della famiglia, trascorse 18 ore dal decesso, l'A.S.P. ITIS ha titolo a procedere d'ufficio, nel rispetto della normativa regionale vigente, con onere a carico dell'utenza. Qualora l'A.S.P. ITIS provveda ad anticipare la spesa, effettuerà d'ufficio il recupero dell'importo dal deposito cauzionale del defunto, previa comunicazione ai familiari e/o assimilati qualora esistenti.

### **Capo IX - Partecipazione**

#### **Art. 45**

1. Nell'impostazione delle fondamentali attività nella residenza per anziani non autosufficienti sono ragionatamente valutati i suggerimenti, sia diretti degli ospiti, sia di diversa provenienza (familiari, consulenza sociale, circolo di qualità).

#### **Art. 46**

1. L'A.S.P. ITIS è aperta ad apporti collaborativi anche dall'esterno, fatte salve le esigenze residenziali degli ospiti e quelle organizzative generali.

#### **Art. 47**

1. L'A.S.P. ITIS può avvalersi della collaborazione del volontariato, purchè siano fornite adeguate garanzie di competenza, disinteresse, imparzialità e dedizione nei confronti degli ospiti; in tal senso, gli accessi dei volontari sono subordinati all'autorizzazione del dirigente responsabile.

## **Capo X - Disposizioni finanziarie**

### **Art. 48**

1. La retta viene determinata annualmente, con il bilancio aziendale di ciascun esercizio e riflette i costi ivi previsti; è soggetta a motivata revisione nel corso dell'anno, ai sensi di legge. Può essere articolata per residenze/utenze, qualora il servizio vi sia apprezzabilmente diversificato.

### **Art. 49**

1. Gli utenti, o chi per essi, entro tre giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo contrattuale da parte dell'ospite o del suo rappresentante e/o dell'obbligato in solido e comunque non oltre momento dell'accoglimento, sono tenuti a versare un deposito cauzionale infruttifero dell'importo determinato annualmente, con il bilancio aziendale di ciascun esercizio.

2. La garanzia cauzionale è operativa a fronte di ogni obbligo e responsabilità relativi o connessi al ricovero; qualora sia parzialmente o totalmente intaccata, va sollecitamente reintegrata.

### **Art. 50**

1. Gli ospiti e/o i loro contribuenti, che si siano assunti l'onere della retta, sono tenuti a corrispondere puntualmente i relativi importi, nel valore via via vigente; in difetto, cessa il titolo alla permanenza nella residenza per anziani non autosufficienti.

2. Le dimissioni volontarie dell'ospite dovranno essere comunicate per iscritto all'A.S.P. ITIS con trenta giorni naturali e consecutivi di preavviso. In tal caso il pagamento della retta è dovuto per i trenta giorni naturali e consecutivi che decorrono dal momento della ricezione da parte di ITIS della comunicazione per iscritto delle dimissioni.

3. In caso di presentazione di dimissioni volontarie da parte dell'ospite questi può lasciare la residenza per anziani anche prima del decorrere dei 30 giorni naturali e consecutivi per i quali è previsto il pagamento della retta. Resta inteso che se ciò avviene gli verranno addebitate a titolo di penale le rette relative ai giorni di mancata presenza.

4. L'ospite che lascia la residenza dopo aver comunicato in forma scritta le proprie dimissioni volontarie non ha diritto in nessun caso alla conservazione del posto letto. Nel caso in cui intenda nuovamente essere accolto in residenza dovrà presentare una nuova richiesta di accoglimento.

5. Le dimissioni volontarie, che rientrano in progetti condivisi tra famiglia e A.S.P. ITIS e sono finalizzate al reinserimento a domicilio

dell'anziano per mutate condizioni sanitarie, sociosanitarie o ambientali, esulano dall'applicazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

6. In caso di rinuncia all'accoglimento successiva alla sottoscrizione dell'Accordo contrattuale da parte dell'ospite o del suo rappresentante e/o dell'obbligato in solido, è dovuto il pagamento di un importo pari a sette giorni di retta lorda.

7. La retta è altresì dovuta dalla data indicata nell'Accordo contrattuale sottoscritto da parte dell'ospite o del suo rappresentante e/o dell'obbligato in solido, al fine di prenotare il posto letto dalla suddetta data. Per i primi sette giorni la retta è dovuta nella misura del 50% della retta lorda, dall'ottavo giorno la retta è dovuta nella misura intera della retta lorda.

8. Il pagamento della retta dovuta va effettuato in via mensile posticipata entro il 25° giorno del mese successivo a quello indicato nel documento contabile che ne comunica l'ammontare.

9. Il mancato pagamento delle rette entro il predetto termine comporta l'applicazione degli interessi legali, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di cui al precedente comma.

#### **Art. 51**

1. A valere sulle disponibilità liquide relitte da ospiti defunti nel fondo risparmi, l'A.S.P. ITIS è autorizzato ad introitare l'eventuale credito aziendale residuo per rette, contributi, rifusioni e le spese funerarie direttamente sostenute, od a rimborsare quest'ultime agli intestatari delle relative fatture. Altrettanto l'A.S.P. ITIS è autorizzata a fare con riferimento alla cauzione di cui al precedente art. 49.

2. Ogni ulteriore disponibilità liquida relitta dagli ospiti defunti, non aventi eredi, o comunque non reclamata, sarà incamerata dall'A.S.P. ITIS decorsi tre anni dal decesso senza che vi sia stata richiesta di restituzione.

### **Capo XI - Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 52**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al conseguimento dell'esecutività ai sensi di legge. Dalla stessa data è abrogata la corrispondente normativa regolamentare previgente, e così pure le altre norme interne che risultino con esso contrastanti o incompatibili.

2. Il Regolamento costituisce normativa di base della Carta dei diritti e dei servizi sociali per gli ospiti dell'A.S.P. ITIS.

### **Art. 53**

1. Quando l'accoglimento nella residenza per anziani non autosufficienti riguarda persona non in possesso della capacità civile, ovvero la stessa persona ne resti sprossata durante il ricovero, ogni obbligo ed onere regolamentare dell'ospite fa capo o rispettivamente passa in capo a colui che legalmente lo rappresenta.

### **Art. 54**

1. Agli anziani accogliendi nella residenza per anziani non autosufficienti e/o ai loro legali rappresentanti ed in genere alle persone che risultino cointeressate (amministratori di sostegno, tutori, curatori, obbligati civili o comunque contribuenti alla retta, procuratori generali o speciali, parenti accompagnatori d'anziano impossibilitato a firmare, ecc.), viene consegnata copia semplice del presente Regolamento e della Carta dei diritti e dei servizi sociali; essi ne danno ricevuta e ne confermano la conoscenza e piena accettazione dei contenuti mediante sottoscrizione d'apposito atto di consenso informato.

2. Le altre persone come sopra sottoscrittenti assumono altresì, nell'occasione, impegno a procurare altra sistemazione all'anziano entro quindici giorni dalla richiesta qualora, per qualsiasi causa, l'A.S.P. ITIS ne decida la dimissione.

### **Art. 55**

1. L'adozione dei provvedimenti previsti nel presente Regolamento e relativi sia agli accoglimenti che alla vita comunitaria ed alla sua organizzazione rientra nel campo gestionale e quindi nella competenza statutaria dirigenziale; così pure per quelli connessi alla dimissione per decesso o iniziativa dell'ospite o altre ipotesi.

### **Art. 56**

1. I contenuti del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle altre comunità assistenziali gestite, ove per esse non sussista o sussista solo parzialmente una specifica regolamentazione.